

Pubblicato il 22/01/2021

N. 00905/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 05125/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5125 del 2020, proposto da

, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;

***Per l'annullamento previa sospensiva***

○ Del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione per la procedura Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Decreto n. 499 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.34 del 28-4-2020, e allegate Tabelle, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per l'annullamento delle disposizioni contenute nell'art. 2 nella parte in cui escludono i ricorrenti da questa tornata concorsuale per le classi di concorso A-12 e A-22 con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che i ricorrenti hanno conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi dette. Nonche per gravissima disparità di trattamento delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4-5-6 che consentono ad altre posizioni di partecipare pur non in possesso totale dei requisiti richiesti.

- Nonchè per l'annullamento delle disposizioni contenute nell'art. 3 con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda che per come sono formulate impediscono la proposizione della domanda

- Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario, il D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4<sup>a</sup> Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259

nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti;

○ Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso del MIUR per il reclutamento del personale docente e gli ulteriori atti di cui in epigrafe, nella parte in cui escludono gli stessi, con titoli di cui ai codici laurea LS-13 e LM-19, dalla partecipazione per le classi di concorso A-12 e A-22.

Sostengono i ricorrenti l'illegittimità degli atti impugnati per l'inammissibile disparità di trattamento conseguente all'esclusione dei ricorrenti, i quali, pur in possesso del titolo di laurea e di una serie di esami specifici di area umanistica, con le classi di concorso desiderate non sono ammessi a presentare domanda per le classi di concorso richiamate.

Tale esclusione, secondo i ricorrenti, sostanzia inoltre una violazione dell'art. 5, comma 1. d.lgs. 59/2017, nella parte in cui prescrive che la laurea specialistica o magistrale utile alla partecipazione debba essere "coerente con le classi di concorso vigenti"; lamentano inoltre l'illegittimità degli atti impugnati per totale

carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità della esclusione dei ricorrenti.

Con ordinanza 5782/2020, sono stati chiesti adeguati chiarimenti all'amministrazione sulle ragioni della esclusione del titolo di studio posseduto dai ricorrenti dalle classi di concorso A12-A22.

Poiché l'Amministrazione non ha dato alcun riscontro alla richiesta, con ordinanza 10764/2020 è stato reiterato l'incombente istruttorio, con l'avvertenza che il mancato deposito sarà valutato ex art. 64 c.p.a..

All'udienza del 12 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione.

In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle ragioni dell'esclusione delle lauree LS-13 e LM-19 dalle classi di concorso A-12 e A-22, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti.

Dalla lettura degli atti impugnati e dei piani di studi, ed in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico.

Ne discende che, sul punto, gli atti impugnati non appaiono sorretti da adeguata motivazione e devono ritenersi illegittimi.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui escludono automaticamente i titolari delle lauree LS-13 e LM-19 dalla possibilità di partecipare al concorso in oggetto, quand'anche in possesso degli stessi crediti formativi attinenti ai medesimi settori disciplinari richiesti per i titolari delle altre lauree specialistiche e magistrali ritenute idonee alla partecipazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**